

STUDIO LEGALE
Avv. Renata Rossi Solferini
Via Cavour n. 77 40026 Imola BO
Tel. e Fax 0542 33383
renatarossisolferini@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**ISTANZA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS., LEGGE N. 3/2012**

La Sig.ra BIAGI MARINA, [REDACTED]
[REDACTED] C.F. BGI MRN 62P63 E289Z, rappresentata e difesa, giusta procura che
si produce unitamente al presente atto, dall'Avv. Renata Rossi Solferini (C.F. RSS RNT
56R47 C573P), con studio in Imola, Via Cavour n. 77 (fax 0542/33383 – pec:
renatarossisolferini@ordineavvocatibopec.it).

PREMESSO:

- che in data 27 gennaio 2021 la Sig.ra Biagi Marina richiedeva all'O.C.C. costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, la nomina di un gestore della crisi per proporre la propria ammissione ad una procedura di sovraindebitamento (all. n. 1, 2, 3 e 3bis);
- che l'O.C.C. ha assegnato detta istanza, al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento costituito in forma collegiale dagli Avv.ti Laura Dal Pra (Presidente del Collegio n. 16), Elena Ceserani e Pietro Mancini, tutti del Foro di Bologna e domiciliati presso i rispettivi studi (di seguito, i "Gestori");
- che i Gestori, previo incontro personale con l'istante e con il proprio difensore, hanno raccolto l'intera documentazione prescritta dalla legge e necessaria per verificare i presupposti di ammissibilità della domanda dell'istante, nonché la completezza e la veridicità dei dati forniti dalla sig.ra Marina Biagi;



- che i Gestori hanno provveduto a redigere la relazione particolareggiata ex art. 14 *ter*, L. 3/2012, corredata dai documenti già esaminati ed utilizzati dai Gestori per la redazione della relazione e che verrà da loro depositata;
- che l'istante, persona fisica attualmente lavoratore dipendente [REDACTED], in qualità di tecnico di laboratorio, non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. 3/2012, né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno dei procedimenti di cui alla medesima legge;
- che non risultano essere stati compiuti atti in frode ai creditori;
- che ad oggi risulta pendente presso il Tribunale di Bologna, contro la sig.ra Biagi Marina ed il terzo pignorato, [REDACTED], la procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi R.G. n. 4413/2011 promossa da [REDACTED] di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, con conseguente revoca dell'ordinanza di assegnazione;
- al contrario, è stata estinta all'udienza del 4 giugno 2021, la procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 134/2021 promossa da [REDACTED] nei soli confronti della sig.ra Biagi Marina, come si evince dal verbale che si allega unitamente all'ordinanza di assegnazione nei confronti di Bianchi Cinzia (all. n. 71 e 72).

TUTTO CIO' PREMESSO,

l'istante Biagi Marina,

ESPONE QUANTO SEGUE

1. Sulle ragioni del sovraindebitamento dell'istante

[REDACTED]





2. Sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori all'esito della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio

A fronte di quanto sopra, con la presente istanza la sig.ra Marina Biagi chiede di essere ammessa alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 *ter* ss. L. 3/2012, ricorrendone nella specie i presupposti, per la durata di anni quattro.

All'uopo, l'istante Marina Biagi, mette a disposizione dei predetti creditori il saldo attivo del proprio conto corrente bancario ed una quota del proprio stipendio di dipendente,



dedotte le spese necessarie per il proprio sostentamento e per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

*** **

3. Il Passivo

3.1 Elenco creditori della sig.ra Marina Biagi e relativo debito:

Creditore	Titolo alla base del credito	Importo in Euro
Arrosti s.n.c.	asserito credito da verificare	258.471,94
Unicredit Leasing -LOCAT	fideiussione del 19 aprile 2006 (all. n. 30, 31, 32 e 34)	49.864,30
SPV Project 155 srl (già Unicredit)	fideiussione del 4 febbraio 2008 (all. n. 48)	37.367,18
AT NPL'S	fideiussione Banca di Imola 26/05/2011 a favore di Bianchi Cinzia	60.983,36
Agenzia delle Entrate	cartella di pagamento n. 02020120027592501 - anno d'imposta 2009 – estinta	0
Fino 2 Securitisation	garanzia personale (all. n. 68)	6.466,00
Banca Popolare di Lodi	mutuo ipotecario - saldato	0
Totale s.e. &o.		413.152,78

Quanto ai debiti fiscali di Euro 101.091,44 indicati dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, salvo diverse evidenze, risultano prescritti ed estinti.

4. L'Attivo





La sig.ra Biagi Marina ha fornito al gestore la dichiarazione:

- di non avere compiuto atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio;
- di non avere fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'ultimo quinquennio;
- di non avere subito azioni di risoluzione di accordi o revoca di piano del consumatore;
- di non avere crediti da incassare, né di possedere altri beni di valore e che non vi sono atti impugnati dai creditori;

I certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti hanno fornito riscontro negativo (all. n. 4).

La società CRIF ha riferito che la sig.ra Marina Biagi gode di un'affidabilità creditizia molto alta (all. n. 27).

Infine, la sig.ra Biagi Marina ha fornito le risultanze della Centrale Rischi Banca d'Italia, della Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia (all. n. 44, 45, 46 e 47).

5. Elenco spese necessarie per il nucleo familiare





☆☆

7. Spese in prededuzione: Liquidatore, spese di procedura liquidatoria.

Saranno da porsi in prededuzione sulla ripartizione dell'attivo le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione, nonché il compenso del nominando Liquidatore.

Si precisa che sono stati integralmente saldati i compensi a favore dell'O.C.C. e dell'Avv.

Rossi Solferini, da parte della sig.ra Biagi Marina.



8. Sulle modalità di pubblicazione della presente istanza e dell'emanando decreto ammissivo della richiesta liquidazione del patrimonio. Richiesta di pubblicazione del solo decreto di apertura della liquidazione per estratto

Come noto, l'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. c) della Legge n. 3/2012 prescrive che con il decreto di ammissione alla liquidazione del patrimonio di cui al comma 1 del medesimo articolo il giudice "*stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto*".

Pertanto, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice, nell'accogliere la presente istanza, voglia **disporre la pubblicazione del solo decreto di apertura della liquidazione per estratto (e non integrale), con espressa esclusione della pubblicazione della presente domanda.**

---ooo000ooo---

TUTTO CIO' PREMESSO,

facendo proprie le considerazioni svolte dai Gestori nella Relazione Particolareggiata e da loro depositata, verificata l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura, la sig.ra Marina Biagi rappresenta la volontà di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni e crediti, oltre alla quota di eventuali futuri crediti che eventualmente percepirà nel quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, la sig.ra Biagi Marina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012, voglia:

- **dichiarare** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* legge 3/2012 e ss., per la durata di anni quattro (quarantotto mesi);
- **nominare**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. a), L. 3/2012, un Liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda,



dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012, raccomandando, per quanto possibile, di valutare l'opportunità di individuare quale Liquidatore il Collegio dei tre Professionisti che, avendo svolto il compito di Gestori della Crisi nella presente procedura - e, cioè, l'Avv. Laura Dal Pra, l'Avv. Elena Ceserani e l'Avv. Pietro Mancini, tutti del Foro di Bologna, domiciliati presso i rispettivi Studi noti a codesto Ill.mo Tribunale - conoscono approfonditamente la posizione;

- **disporre la declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi e dell'ordinanza di assegnazione nella procedura R.G.E. N. 4413/2011** presso il Tribunale di Bologna, promosso da [REDACTED] contro Biagi Marina e [REDACTED];

- **disporre** che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- **dichiarare**, ai sensi di cui all'art. 14 *ter*, comma 7, L. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrano, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855, commi II e III, c.c.;

- **indicare** i limiti di quanto occorrente al mantenimento dell'istante secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), L. 3/2012;

- **stabilire** idonea forma di pubblicità del solo decreto di apertura della procedura di liquidazione, per estratto;

- **fixare** i limiti di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, L.3/2012, che si chiede venga mantenuto nella misura di quarantotto mesi.

Si chiede che venga esclusa dalla procedura di liquidazione, l'autovettura Mercedes tipo Classe A [REDACTED] di proprietà della sig.ra Marina Biagi, per i motivi indicati al punto 4.3 della premessa.



Con osservanza.

Imola , 12 luglio 2021

Biagi Marina

Avv. Renata Rossi Solferini

